

Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni¹⁾
 (del 6 aprile 1961)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 1960 n. 930 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Scambio degli allegati

Ricorso, petizione e termini²⁾

Art. 1 ¹⁾ I ricorsi contro le decisioni pronunciate:

- a) dalle casse di compensazione in virtù della legge federale AVS;
 - b) dalle casse di compensazione in virtù della legge federale assicurazione invalidità;
 - c) dalle casse di compensazione in virtù della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e contadini di montagna;
 - d) dalle casse di compensazione in virtù della legge sulla indennità ai militari per perdita di guadagno;
 - e) ³⁾ dalle casse di assicurazione e da altre Autorità cantonali in virtù della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l' indennità per insolvenza;
 - f) dalle casse assegni familiari in virtù della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati;
 - g) ⁴⁾ dagli assicuratori autorizzati all' esercizio ai sensi della legge federale sull' assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), in materia di assicurazione sociale contro le malattie;
 - h) ⁵⁾ dal Dipartimento delle finanze in virtù del decreto legislativo cantonale concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici;
 - i) ⁶⁾ dalla Commissione amministrativa in virtù della legge cantonale sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
 - l) ⁷⁾ dall' istanza designata dal Consiglio di Stato nel quadro della Legge di applicazione della legge federale sull' assicurazione malattie (LCAMal);
 - m) ⁸⁾ dall' Ufficio AI;
 - n) ⁹⁾ dalla Cassa cantonale di compensazione, in materia di prestazioni complementari AVS/AI;
- sono da interporre entro 30 giorni dalla loro intimazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello).

²⁾ Contro le decisioni rese sull' opposizione interposta a norma dell' articolo 105 cpv. 1 LAINF (fatta eccezione per le decisioni concernenti l' attribuzione delle aziende e, rispettivamente, degli assicurati alle classi ed ai gradi dei tariffari dei premi) è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni:

- nei 3 mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative;
- nei 30 giorni negli altri casi ¹⁰⁾.

³⁾ Contro le decisioni concernenti le assicurazioni complementari all' assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d' assicurazione, degli assicuratori autorizzati all' esercizio ai sensi della legge federale sull' assicurazione malattie del 18 marzo 1994, è data petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

La procedura, applicata in analogia, è quella prevista per i ricorsi ¹¹⁾.

Art. 1a¹²⁾ ¹⁾ L' atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:

- a) l' indicazione della decisione querelata;
- b) una concisa esposizione dei fatti;
- c) una breve motivazione;
- d) le conclusioni del ricorrente.

²⁾ L' atto di ricorso indirizzato ad un' Autorità non competente è trasmesso d' ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In tal caso è determinante la data di "deposito" presso la prima Autorità.

Giudice delegato¹³⁾

Art. 2 ¹⁾ I membri del Tribunale possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. ¹⁴⁾

2...[15\)](#)

³Il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente a respingerlo se tardivo o irricevibile.[16\)](#)

⁴Il Giudice delegato decide le misure provvisoriale idonee a salvaguardare la situazione di fatto.[17\)](#)

5...[18\)](#)

⁶Il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall' art. 1a, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine sufficiente non inferiore ai 15 giorni e non superiore ai 30 giorni, con la comminatoria che altrimenti il Tribunale non entra nel merito.[19\)](#)

Risposta

Termini

Forma

Art. 3 ¹Immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia all' Autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell' atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti; in materia di assicurazione invalidità chiede pure entro il medesimo termine il preavviso della commissione cantonale dell' AI.

²Questo termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dall' Autorità amministrativa.

Nuova decisione

Art. 3a²⁰⁾ ¹L' Autorità amministrativa può, fino all' invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

²Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

³Quest' ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l' articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

Forma

Art. 4 L' atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.

Eccezioni

Art. 5 L' Autorità amministrativa deve formulare nell' atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito.

Ulteriore scambio di allegati

Art. 6 È data facoltà al giudice delegato di ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati, oppure di chiedere al ricorrente di formulare le sue osservazioni sulle eccezioni d' ordine o di merito proposte.

Chiusura dello scambio degli allegati

Art. 7 Il giudice dichiara chiuso lo scambio degli allegati e ne dà comunicazione alle parti fissando alle stesse un breve termine per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati.

Termini

Art. 8 Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in intero.

CAPITOLO II

Procedura probatoria e dibattimentale²¹⁾

Prove. Assunzione. Apprezzamento

Art. 9 ¹Il Tribunale accerta d' ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente²²⁾

²Il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all' assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Forma

Art. 10 ¹Il giudice delegato dirige l' istruttoria. Ha la facoltà di citare le parti, se appare giustificato dalle circostanze, ad una discussione perché producano ulteriori documenti e perché indichino i fatti che

intendono provare a mezzo di perizia o a mezzo di testimoni.

²Il giudice delegato, d'ufficio o a richiesta di parte, decide se dovrà essere ordinata una perizia e designa l'esperto o gli esperti. Può formulare direttamente i quesiti peritali oppure invitare le parti a proporli entro un termine adeguato. In quel caso, sentite le parti, il giudice decide con ordinanza sull'ammissibilità dei quesiti da loro proposti²³⁾.

Art. 11 ...²⁴⁾

Completazione degli allegati

Art. 11a²⁵⁾ Chiusa la fase probatoria, il giudice delegato può chiedere, se lo ritiene opportuno, un complemento scritto degli allegati di causa.

Modifica della decisione

Art. 11b²⁶⁾ Le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale che può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato. In quel caso il Tribunale deve offrire dapprima alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito.

Dibattimento, deliberazioni

Art. 11c²⁷⁾ ¹Nei procedimenti di cui all'articolo 1 cpv. 1, il presidente ordina se ciò è giustificato dalle circostanze, la citazione delle parti per un dibattimento. Le parti non possono assistere alle deliberazioni del Tribunale.

²Nelle vertenze previste dal cpv. 2 dell'articolo 1 le parti sono di regola convocate per un dibattimento. Le deliberazioni possono avvenire in loro presenza.

CAPITOLO III Sentenza

Art. 12 ...²⁸⁾

Notifica

Art. 13a²⁹⁾ La sentenza, motivata e con l'indicazione dei rimedi di diritto, è notificata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici federali e cantonali competenti.

CAPITOLO IV Revisione

Revisione

Art. 14 Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

- a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
- b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

Forma. Termini

Art. 15 ¹La domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lettere a) e b) dell'art. 14.

²La forma è quella stabilita per i ricorsi all'art. 1, si applica la procedura prescritta dalla presente legge.

CAPITOLO V Risarcimento di danni

Competenza

Art. 16 Le domande di risarcimento di danni previste dagli artt. 52 AVS, 81 e 82 ordinanza di esecuzione, devono essere presentate dalle casse di compensazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Forma

Art. 17 Le domande sono formulate con petizione da presentare in tre copie qualunque sia il valore litigioso. Sono applicabili per analogia le disposizioni generali di procedura fissata dalla presente legge.

CAPITOLO VI Norme generali

Ricusa

Art. 18 ¹Valgono per i giudici i motivi di ricusa previsti dal Codice di procedura civile.

²La ricusa deve essere chiesta nella forma prescritta dalla legge sopra richiamata.

³Non possono far parte del Tribunale o della Cancelleria persone designate alla applicazione delle leggi o alla sorveglianza sulle casse di compensazione.

Udienze. Dibattimenti. Deliberazioni

Art. 19 ¹Le udienze ed i dibattimenti sono pubblici, riservati i casi in cui il giudice ritenga per ragioni giustificate di dover procedere a porte chiuse.

²...³⁰⁾

Chiamata in causa

Art. 19a³¹⁾ ¹L' Autorità giudicante può ordinare d' ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all' esito del procedimento.

²Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.

³L' intervento in causa è escluso.

Gratuità della procedura. Temerarietà

Art. 20 ¹La procedura è per principio gratuita.

²Al ricorrente, in caso di ricorso temerario o di ricorso formulato per leggerezza, possono essere caricate la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Diritto al patrocinio

Art. 21³²⁾ ¹Quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d' ufficio.

²La disciplina della difesa d' ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d' ufficio e sull' assistenza giudiziaria.

Spese di processo. Ripetibili

Art. 22 ¹Il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborse e delle spese di patrocinio.

²L' importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso³³⁾.

Diritto sussidiario

Art. 23 Per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile.

CAPITOLO VII Norma transitoria

Norma transitoria

Art. 24³⁴⁾ Le contestazioni promosse sotto il regime della procedura anteriore al 1° gennaio 1984, restano disciplinate da quest' ultima.

CAPITOLO VIII Disposizioni abrogative

Disposizioni abrogative

Art. 25³⁵⁾ La presente legge abroga ogni disposizione incompatibile e particolarmente:

- a) gli articoli da 13 a 15 del decreto legislativo cantonale 28 gennaio 1948 di applicazione della Legge federale sull' assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- b) l' art. 12 della legge cantonale sull' assicurazione contro la disoccupazione che è sostituito dal seguente:

Art. 12 ¹Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sezione del Tribunale di appello è designato quale Autorità di ricorso ai sensi dell' art. 54 della legge federale.

²Il ricorso deve essere interposto nella forma e nei modi stabiliti dalla legge di procedura per i ricorsi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

- c) gli articoli 38-40 della Legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 che sono sostituiti dai seguenti:

A. Ricorsi: a) contro le decisioni delle casse

Art. 38 ¹Le decisioni pronunciate dalle casse possono essere impugnate nel termine di 30 giorni davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale per le assicurazioni.

b) contro le decisioni del Dipartimento

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 15 giorni.

c) procedura gratuita

³La procedura di ricorso è gratuita, salvo il caso di ricorso temerario.

B. Decisioni forza esecutiva

Art. 39 Le decisioni delle casse cresciute in giudicato e quelle definitive del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono esecutive ai sensi dell' art. 80 della Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

- d) [36](#)) La legge per la istituzione di un Tribunale unico cantonale sulle assicurazioni e per la procedura avanti il Tribunale medesimo del 14 maggio 1914.

Entrata in vigore

Art. 26 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore. [37](#))

Approvazione federale: 5 giugno 1961.

Pubblicata nel BU **1961**, 109.

Note:

- 1) Titolo modificato dalla L 26.6.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 393; precedente modifica BU 1984, 227.
- 2) Nota marginale modificata dalla L 26.6.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 393.
- 3) Lett. modificata dalla L 26.2.1985; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1986, 21.
- 4) Lett. modificata dalla L 26.6.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 393; introdotta dalla L 16.4.1984 - BU 1984, 227.
- 5) Lett. introdotta dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 6) Lett. introdotta dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 7) Lett. modificata dalla L 26.6.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 393; introdotta dalla L 18.5.1993 - BU 1993, 315.
- 8) Lett. introdotta dalla L 21.6.1993; in vigore dal 1.8.1994 - BU 1994, 137.
- 9) Lett. introdotta dalla L 26.6.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 393.
- 10) Cpv. modificato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 11) Cpv. reintrodotta dalla L 26.6.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 393; abrogato dalla L

16.4.1984 - BU 1984, 227.

- 12) Art. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 13) Nota marginale modificata dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 14) Cpv. modificato dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 15) Cpv. abrogato dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 16) Cpv. modificato dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 17) Cpv. modificato dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 18) Cpv. abrogato dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 19) Cpv. modificato dalla L 14.5.1998; in vigore dal 10.7.1998 - BU 1998, 248.
- 20) Art. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 21) Titolo modificato dalla L 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 22) Cpv. modificato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 23) Cpv. modificato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 24) Art. abrogato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 25) Art. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 26) Art. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 27) Art. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 28) Art. abrogato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 29) Art. modificato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 30) Cpv. abrogato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 31) Art. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 32) Art. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221; precedente modifica: BU 1984, 227.
- 33) Cpv. introdotto dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 34) Art. modificato dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 35) Art. modificato dalla L del 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 225.
- 36) Lett. introdotta dalla L del 16.4.1984; in vigore dal 1.1.1984 - BU 1984, 227.
- 37) Entrata in vigore: 1° ottobre 1961 - BU 1961, 109.